

N. 01571/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02629/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2012, proposto da: [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv. Maria Adele Ravasi, Marialuisa Tanco, con domicilio eletto presso Gianfranco Bonetti in Milano, via G. Cavalcanti 8;

contro

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

nei confronti di

Enza Renata Lombardo;

per l'annullamento

del provvedimento protocollo n. 13203 del 9/07/2012 con il quale il Comune di Valmadrera (LC), in accoglimento della richiesta di integrazione retta (prot. 8025 del 26/04/2012), per la quota alberghiera, pari ad €. 67,00 giornalieri a persona presso la struttura "Villa San Benedetto" di Albese con Cassano (Co),

presentata dai signori [REDACTED] e [REDACTED] in nome dei figli [REDACTED] e [REDACTED] disponeva quanto segue: " il sig. [REDACTED] si impegna a versare la quota pari ad €. 15 giornalieri (comprensiva di entrambi i figli) per un totale di €. 3.165 annuali", nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ove preveda una contribuzione a carico del sig. [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valmadrera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna la richiesta del Comune di contribuire al pagamento della retta di degenza dei figli ormai maggiorenni ricoverati in qualità di disabili gravi presso struttura residenziale, per i seguenti motivi.

I) Violazione dell'articolo 3, comma 2 ter del d.lgs. 109/98 per mancata valorizzazione ed utilizzo della capacità economica del singolo fruitore della prestazione.

II) Violazione legislazione statale in materia ISEE.

III) Violazione del regolamento comunale di Valmadrera

IV) Violazione di legge ed eccesso di potere relativamente al modus operandi del Comune di Valmadrera.

Il Comune ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 9 aprile 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la

decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l'art. 8 della Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3 prevede che, “nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri: h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi”.

Poiché i disabili per i quali è stato proposto il ricorso rientrano in tale categoria, il Comune non può richiedere un contributo a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge regionale.

2.2 In merito al secondo motivo di ricorso occorre rilevare che l'applicazione dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998 dev'essere esclusa in quanto la Corte costituzionale, con la suddetta sentenza, ha stabilito che “deve escludersi che la norma di cui all'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, costituisca un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, idoneo a vincolare le Regioni ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nella materia di competenza legislativa residuale relativa ai servizi sociali”. La situazione dei disabili in questione resta comunque disciplinata dall'art. 8 della Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3, lettera h) che, limitatamente alle persone assistite nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi, esprime tale principio.

2.3 Per quanto riguarda invece l'obbligo di presentazione della dichiarazione Isee la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 21/12/2012 n. 6674) ha chiarito che il riferimento alla "h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi", contenuta nel suddetto art. 8 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, comporta in generale che "la richiesta di presentazione della dichiarazione ISEE da parte degli enti erogatori al momento della richiesta di una prestazione sociale agevolata è dunque legittima e, in particolare, anche nel caso dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti, individua l'arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà e di assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza".

La valutazione dei soli redditi dei disabili, infatti, avviene dopo aver acquisito tutti i dati indispensabili relativi alla loro situazione economica e familiare, come chiarito anche dall'art. 3 del Regolamento comunale.

Resta fermo però che in base alla normativa regionale non possono essere chiesti ai genitori contributi in contrasto con il principio dell'evidenziazione del solo reddito del disabile grave ed il principio secondo il quale ai fini Isee fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. Non deve però essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.).

2.4 Gli altri motivi debbono essere assorbiti in quanto il loro accoglimento non è idoneo a garantire al ricorrente ulteriori vantaggi.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Dispone anche il rimborso del contributo unificato a carico del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)